

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)
l'11 aprile 2018 — Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV**

(Causa C-249/18)

(2018/C 276/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: CEVA Freight Holland BV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che, nel quadro di una contabilizzazione a posteriori, un dichiarante possa ancora scegliere un altro prezzo di transazione, più basso, delle merci importate, invocando l'articolo 147, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾ della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, al fine di ridurre l'obbligazione doganale.
- 2 a. Se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la determinazione del momento in cui ha avuto luogo la comunicazione al debitore configuri una questione di diritto dell'Unione.
- b. In caso di risposta affermativa alla questione 2a, se l'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ivi indicata deve essere ricevuta entro il termine di tre anni dopo il sorgere dell'obbligazione doganale o se sia sufficiente che detta comunicazione sia inviata al debitore entro detto termine.

⁽¹⁾ Regolamento del 12 ottobre 1992 (GU 1992, L 302, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento del 2 luglio 1993 (GU 1993, L 253, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 12 aprile
2018 — Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven**

(Causa C-251/18)

(2018/C 276/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Attrice: Trace Sport

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento di esecuzione n. 501/2013 ⁽¹⁾ sia valido nei confronti del produttore esportatore Kelani Cycles.

2) Se il regolamento di esecuzione n. 501/2013 sia valido nei confronti del produttore esportatore Creative Cycles.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio del 29 maggio 2013 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU 2013, L 153, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 13 aprile 2018 — M. Güler / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-257/18)

(2018/C 276/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: M. Güler

Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un cittadino turco, che ha avuto accesso al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ha acquisito la cittadinanza di tale Stato membro senza rinunciare alla sua cittadinanza turca e che successivamente ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza del suddetto Stato membro ospitante, e pertanto alla cittadinanza dell'Unione, possa invocare l'articolo 6 della decisione 3/80 ⁽¹⁾ per sottrarsi all'applicazione del requisito della residenza di cui alla legge TW ⁽²⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa, in quale momento siffatto cittadino turco debba soddisfare il requisito di non essere cittadino dell'Unione per ricavare diritti dall'articolo 6 della decisione 3/80: se già al momento della partenza dallo Stato membro ospitante oppure soltanto a partire dal momento successivo in cui dovrebbe essere erogata la prestazione esportabile all'estero.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/80 debba essere interpretato nel senso che a un cittadino turco, il quale, al momento del ritorno in Turchia, possedeva ancora la cittadinanza di uno Stato membro, ma che in un momento successivo ha rinunciato volontariamente a quest'ultima, non possa essere negato, a partire da quest'ultimo momento, il diritto a una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo, volta a garantire un reddito al livello del minimo sociale nello Stato membro di cui trattasi, per il solo motivo che egli risiede in Turchia, anche se, sino al momento della sua partenza dallo Stato membro di cui trattasi, egli non aveva diritto a ricevere quest'ultima prestazione speciale perché in quel momento non erano ancora soddisfatte le condizioni per il riconoscimento.

⁽¹⁾ Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

⁽²⁾ Legge del 6 novembre 1986 recante concessione di supplementi al minimo socialmente rilevante per gli aventi diritto alle prestazioni in base alle seguenti leggi «Werkloosheidswet, Ziekwet, Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, Wet op de arbeidsongeschiktheid-verzekering e Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» (Toeslagenwet o TW).